

COMUNE DI VILLASALTO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 72 Del 12-09-2019

Oggetto: Rimborso spese viaggio studenti non residenti per frequenza scuole ubicate in Villasalto. Atto di indirizzo.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dodici**, del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta, Presieduta dal Signor **MAXIA PAOLO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

E con l'intervento dei Sigg. :

MAXIA PAOLO	SINDACO	P
LECIS GIAMPIERO	VICE SINDACO	P
LUSSO ANNA	ASSESSORE	P
SEMERARO ROBERTO	ASSESSORE	A
GARAU NICHOLAS	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 T.u.e.l.) il Segretario Comunale **DOTT. SSA CAMBONI FRANCESCA**;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000:

PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMM.** del Responsabile del Servizio Amministrativo.

Il Responsabile del servizio
f.to **Lusso Stefano**

PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** del Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del servizio
f.to **Lusso Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che lo spopolamento dei piccoli Comuni italiani è un fenomeno in continua espansione e che riguarda in modo trasversale tutto il Paese Italia, ed in particolare è particolarmente presente nelle zone montane o a vocazione agricola, quale è appunto Villasalto;

Rilevato che una tendenza dalle conseguenze, sociali ed economiche, non può che non essere drammatica: le scuole chiudono, gli uffici postali e quelli bancari vengono dislocati altrove, il trasporto pubblico e i servizi essenziali vengono a mancare;

Considerato che il Comune di Villasalto vuole dar luogo ad una politica di contrasto attivo a questo fenomeno attraverso azioni che possano portare un beneficio all'inversione della tendenza ed evitare che vengano chiusi o trasferiti servizi pubblici oggi attivi;

Rilevato che fra i servizi pubblici offerti dal Comune di Villasalto vi sono:

- la Scuola per l'Infanzia (ex Scuola Materna), che è attiva da diversi decenni, prima gestita dalle suore ed oggi direttamente dal Comune di Villasalto, e negli anni è sempre stata fra le migliori della zona quanto a offerta formativa, locali scolastici, servizio offerto, etc.;
- la Scuola Primaria (Ex Scuola Elementare) sita in Via La Marmora;

Rilevato che presso le suddette scuole Primarie il numero degli alunni ha un trend in diminuzione;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Controllo Piemonte, n.30/2018 che precisa come nei Comuni in cui vi è il fondato rischio di perdita di un determinato servizio pubblico, il Comune può adottare azioni volte a ridimensionare il rischio e magari scongiurarlo;

Evidenziato che il Comune di Villasalto da anni ha il problema dello spopolamento, dell'invecchiamento della popolazione, della perdita di alcuni servizi, come è accaduto per quello delle scuole ex medie che due anni fa sono state soppresse;

Precisato che il Comune, in ossequio al disposto del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. artt. 3 e 13 nonché al disposto dell'art. 2 dello Statuto del Comune di Villasalto, offre da anni il servizio complementare di scuolabus alla popolazione villasaltese per il trasporto dei bambini alle scuole elementari e materne, e sino a due anni fa anche medie;

Evidenziato che:

- la scelta di adempimento dell'obbligo scolastico è pienamente libera e conseguentemente gli alunni possono essere iscritti in qualsiasi istituto scolastico;
- la libertà di scelta della scuola da frequentare si basa anzitutto sul diritto di ogni persona all'educazione, cioè ad educarsi e a essere educata secondo le legittime scelte dei genitori (cfr. la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 26);
- tutti i documenti della comunità internazionale sui diritti dell'uomo attestano inoltre il diritto dei genitori all'educazione dei figli e alla libera scelta dell'istituzione educativa;
- anche la Costituzione Italiana riconosce come in primis sia affidato ai genitori il dovere/diritto di istruire ed educare i figli (art. 30) e rendere effettivo tale diritto significa garantire alla famiglia una vera libertà di scelta tra realtà formative diverse per indirizzo, progetto educativo e gestione statale o non statale;

Ricordato che la libertà di scelta è un valore prioritario perché indica il completamento del disegno di democratizzazione della Repubblica, riconoscendo in particolare il compito educativo delle famiglie e la corresponsabilità dei vari soggetti sociali nel favorire la piena realizzazione del progetto formativo di ciascun cittadino, nessuno escluso. La libertà di educazione, come libertà di scelta della

scuola da frequentare, si fonda sul diritto di ogni persona ad educarsi e ad essere educata secondo le proprie convinzioni e sul correlativo diritto dei genitori di decidere dell'educazione e del genere d'istruzione da dare ai loro figli minori;

Rilevata, inoltre, l'inesistenza, allo stato attuale, di un divieto normativo esplicito nei confronti degli Enti Locali che impedisca di destinare risorse comunali a vantaggio di non residenti;

Preso atto di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE - nella propria deliberazione n. 30/2018/SRCPIE/PAR secondo la quale *“l'azione comunale, diretta, ... omissis..., all'esito di una valutazione discrezionale, all'estensione dei servizi ... omissis... a favore di non residenti con l'accollo, sia pur parziale a carico dell'Ente, dei corrispondenti oneri, appare sostenibile allorchè venga corroborata dalla configurabilità di un superiore interesse pubblico, nella specie, identificabile nel mantenimento degli stessi servizi di istruzione primaria per la comunità, e, di conseguenza, dall'esistenza di un'utilità, la quale, anche se in via indiretta, produca un concreto vantaggio nei confronti della collettività territoriale, la quale, al contrario, potrebbe essere penalizzata fino al punto estremo di non poter beneficiare dei servizi stessi.”*

Dato atto che è volontà di questa amministrazione, nell'ottica di mantenimento dei servizi esistenti e nell'interesse della popolazione di non perdere quei servizi pubblici esistenti in loco e venire incontro alle famiglie non residenti, che decidessero di scegliere la frequenza delle scuole di Villasalto per i loro bambini, offrire adeguato ristoro per il trasporto di tali alunni, e conseguentemente suo intendimento estendere anche a questi bambini gli stessi benefici di cui usufruiscono i bambini residenti, e nella fattispecie la compartecipazione comunale al costo di trasporto;

Evidenziato che l'intervento in questione avrebbe un ritorno non economico ma valutato nel mantenimento di un servizio pubblico quale le scuole elementari e materne, in perfetta linea con quanto evidenziato dalla Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Controllo Piemonte n. 30/2018 la quale lo configura come “superiore interesse pubblico”;

Quantificata la compartecipazione del Comune di Villasalto ai costi di trasporto dei bambini residenti nella percentuale del 85%, come si evince nel conteggio di cui al prospetto agli atti dell'ufficio amministrativo, e stabilito di concedere un contributo in denaro pari alla stessa percentuale di compartecipazione ai non residenti per il trasporto, da altri comuni, di studenti presso le scuole di Villasalto (85% del costo della spesa di trasporto sostenuta);

Ritenuto di attribuire l'intera somma del contributo al Comune di Villasalto nelle more di un eventuale accordo fra comuni di residenza degli eventuali beneficiari del servizio di trasporto, in ossequio alla giurisprudenza di cui alle Delibere della Corte dei Conti Sezione Controllo Liguria n. 4/2007 – Sezione Lombardia n. 108/2008 – Sezione Controllo Piemonte n. 30/2018 che precisano come apposita convenzione dovrebbe disciplinare il riparto dei costi;

Visto l'art. 7, comma 1, L. 05.06.2003 n. 131, in base al quale i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di “sussidiarietà orizzontale” sancito dall'art. 118 della Costituzione Italiana;

Richiamato l'art.6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n.122, che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni nell'anno 2011 e seguenti;

Atteso che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n° 75/2011/PAR del 14/9/2011 ritiene che il divieto di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n° 78 è operante per le sponsorizzazioni aventi una finalità

di segnalazione ai cittadini della presenza dell'Ente così da promuoverne l'immagine, mentre deve ritenersi ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali dell'ente concedente e svolte nell'interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale;

Richiamata la LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni pubblicata in GU n.256 del 2-11-2017”;

Atteso che la misura di facilitazione sui servizi di trasporto consente di favorire il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, ed è in linea con le finalità della suddetta legge che favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento, come lo sono quelli legati all'istruzione scolastica;

Visti:

- La Costituzione Italiana ed in particolare gli artt. 30 - 33 e 34;
- Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- Legge 62/2000;
- L.R. n. 31/1984;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il regolamento di Contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dettare indirizzi affinché vengano adottate tutte le misure volte a contrastare lo spopolamento nel Comune di Villasalto e garantire alla comunità l'erogazione nel territorio dei servizi essenziali come quelli relativi all'istruzione scolastica;
3. Di stabilire che l'Ente si accolla una quota di compartecipazione al costo di trasporto degli alunni delle scuole aventi sede in Villasalto pari all'85% dell'importo, servizio complementare che viene effettuato mediante Scuolabus Comunale;
4. Di voler estendere, al fine di tutelare i servizi essenziali di istruzione scolastica presenti nel Comune di Villasalto, a vantaggio dei bambini non residenti che decideranno di frequentare le scuole di Villasalto, la compartecipazione ai costi di trasporto che verranno sostenuti dalle loro famiglie;
5. Di stabilire di concedere un contributo finanziario, pari appunto alla stessa percentuale di compartecipazione al servizio trasporto per i residenti, ai non residenti per il trasporto, da altri comuni, di studenti presso le scuole di Villasalto, che viene attualmente quantificato nell'85% del costo della spesa di trasporto sostenuta;
6. Di dare atto che gli eventuali alunni non residenti che decideranno di frequentare la scuola di Villasalto usufruiranno anche del servizio complementare di mensa scolastica alle stesse condizioni cui ne usufruiscono gli alunni residenti;

7. Di dare mandato al Servizio Amministrativo/Finanziario di predisporre tutti gli atti conseguenti al presente deliberato;
8. Di dare indirizzo affinché quanto disposto venga adottato già nell'anno scolastico di prossimo avvio relativo alle annualità 2019/2020;
9. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAXIA PAOLO

IL Segretario Comunale
f.to DOTT. SSA CAMBONI FRANCESCA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A t t e s t a

Che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016;

E' stata affissa all'albo pretorio Comunale in data _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi, contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo con nota prot. n° ;

E' divenuta esecutiva il giorno 12-09-2019:

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. SSA CAMBONI FRANCESCA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Villasalto, li

Il Segretario Comunale
DOTT. SSA CAMBONI FRANCESCA
